

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEL LAVORO, AFFARI SOCIALI E PARI OPPORTUNITA' DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA INERENTE L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI MIGRAZIONI PER LAVORO SOTTOSCRITTO IL 2 DICEMBRE 2008

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana e il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità della Repubblica di Albania, denominati qui di seguito "Parti contraenti";

Sulla base dell'Accordo sottoscritto a Tirana il 2 Dicembre 2008; concernente la regolamentazione e la gestione dei flussi di lavoratori migranti tra i due Paesi;

Determinati a sviluppare la cooperazione bilaterale, creando le condizioni per promuovere una gestione coordinata ed efficace dei flussi migratori, ivi inclusi quelli di lavoratori stagionali;

Con l'obiettivo di agevolare le procedure per la selezione, il reclutamento e l'inserimento dei cittadini albanesi nel mercato del lavoro italiano in caso di carenza di manodopera;

Determinati a promuovere i canali di migrazione legale attraverso meccanismi di lavoro stagionale, corsi di formazione e programmi di tirocinio finalizzati all'occupabilità;

Hanno convenuto quanto segue:

**CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1
(Autorità competenti)**

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Memorandum d'Intesa sono:

Per la Parte italiana:

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvarrà di:

- Italia Lavoro s.p.a. – Agenzia *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- gli Enti italiani autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, come descritti all'allegato A, di seguito denominati "Enti Autorizzati";
- gli Enti italiani accreditati a svolgere attività formativa;

Per la Parte albanese:

il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità, Direzione delle Politiche Migratorie, Ritorno e Reintegrazione, attraverso:

- il Servizio Nazionale per l'Impiego, che si avvarrà delle proprie Direzioni Regionali per l'Impiego e degli Uffici Locali per l'Impiego;
- i Centri pubblici di formazione professionale;
- i Centri privati di formazione professionale, autorizzati e certificati dal Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità;
- Organizzazioni internazionali che si occupano di migrazioni in Albania, sulla base di progetti comuni.

Articolo 2 (Ufficio Locale di Coordinamento)

Al fine di supportare le attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di cooperazione formativa, nonché allo scopo di facilitare i rapporti tra le Parti contraenti, i servizi locali per l'impiego e le Autorità italiane competenti, la Parte italiana si impegna a istituire a Tirana un Ufficio Locale di Coordinamento.

L'Ufficio si occuperà di:

- promuovere le relazioni con i servizi e le istituzioni locali;
- facilitare tra le Parti Contraenti lo scambio di informazioni relative alla situazione dei rispettivi mercati del lavoro;
- raccordarsi con le competenti Autorità albanesi, per l'implementazione delle attività di ricerca e selezione, nonché per il reclutamento di lavoratori albanesi per il mercato del lavoro italiano;
- sostenere gli Enti Autorizzati, la cui lista sarà aggiornata e trasmessa regolarmente alle Autorità albanesi;
- facilitare, in raccordo con le Autorità e i centri di formazione locali, l'implementazione di programmi di cooperazione formativa;
- supportare gli Enti italiani accreditati a svolgere attività formativa nella promozione e implementazione delle attività di formazione;
- promuovere la realizzazione di nuove attività progettuali in ambito migratorio.

CAPITOLO II RICERCA E SELEZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 3 (Ricerca di manodopera)

Le imprese italiane e gli Enti Autorizzati che intendano selezionare e impiegare cittadini albanesi per un periodo di tempo determinato o indeterminato, anche stagionale, dovranno contattare l'Ufficio Locale di Coordinamento attenendosi alle modalità stabilite dalle Parti Contraenti nel presente Memorandum ed in eventuali protocolli aggiuntivi.

Articolo 4
(Lavoratori candidati e liste di disponibilità)

Ai sensi degli Articoli 4 e 5 dell'Accordo, i cittadini albanesi che intendano svolgere attività di lavoro subordinato in Italia, possono essere inseriti in specifiche liste di disponibilità elaborate dai servizi per l'impiego albanesi.

La Parte italiana, attraverso il proprio Ufficio Locale di Coordinamento, si impegna ad assicurare il supporto tecnico necessario all'elaborazione delle suddette liste.

I servizi per l'impiego albanesi diffonderanno informazioni sulle opportunità di lavoro disponibili nel mercato del lavoro italiano.

Le liste saranno create secondo gli standard indicati dalla Parte italiana, in accordo con le Autorità albanesi competenti, per il tramite dell'Ufficio Locale di Coordinamento e includeranno: profilo professionale, qualifiche, competenze ed esperienze professionali del candidato, nonché ogni informazione utile al suo inserimento professionale.

In ogni caso, le liste dovranno corrispondere ai criteri stabiliti dalla Parte italiana ed essere conformi alla legislazione italiana in vigore.

Conformemente alla normativa italiana, l'Ufficio Locale di Coordinamento trasmetterà periodicamente tali liste alla rappresentanza diplomatica locale.

Attraverso il sistema telematico di preselezione per l'inserimento dei candidati nel mercato del lavoro italiano, l'Ufficio Locale di Coordinamento diffonderà le liste presso gli Enti Autorizzati e le imprese italiane.

Articolo 5
(Selezione dei candidati)

La selezione dei candidati, se necessario, avrà luogo in Albania, dove le imprese italiane e gli Enti Autorizzati potranno incontrare di persona i lavoratori precedentemente inseriti nelle liste di disponibilità diffuse dall'Ufficio Locale di Coordinamento.

Ciascuna Parte si impegna a garantire che i candidati rispettino i criteri di ingresso e soggiorno stabiliti dalla normativa in vigore in Italia.

Per quanto concerne la ricerca, la selezione e il potenziale inserimento lavorativo dei lavoratori, i candidati albanesi non sosterranno alcuna spesa.

CAPITOLO III
FORMAZIONE LINGUISTICA E PROFESSIONALE, TIROCINI

Articolo 6
(Corsi di formazione)

Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, promuoveranno la formazione linguistica e professionale dei lavoratori candidati alla migrazione, al fine di soddisfare le richieste del mercato del lavoro di profili professionali qualificati.

I programmi di formazione linguistica saranno organizzati in Albania dagli Enti italiani ufficialmente accreditati, al fine di assicurare la validazione delle competenze linguistiche dei candidati secondo gli standard europei.

Gli Enti di cui al precedente paragrafo includono gli Enti Autorizzati di cui all'art. 1 del presente Memorandum.

I programmi di formazione linguistica e professionale avviati all'estero possono essere completati in Italia.

Articolo 7 (Titoli di prelazione)

I cittadini albanesi che avranno partecipato ai corsi di formazione in Albania beneficeranno di un titolo di prelazione per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, conformemente alla normativa in vigore.

I cittadini Albanesi candidati alla migrazione non sosterranno alcuna spesa per i corsi di formazione.

La selezione dei lavoratori e la loro frequenza ai corsi di formazione sono finalizzate all'inserimento dei candidati nel mercato del lavoro italiano.

Articolo 8 (Tirocini)

Le imprese italiane e gli Enti Autorizzati selezioneranno i candidati attraverso la consultazione delle liste di disponibilità.

I candidati faranno ingresso nel mercato del lavoro italiano conformemente alla legislazione in materia.

CAPITOLO IV SOSTEGNO ALLA COMUNITA' RESIDENTE E RIMESSE

Articolo 9 (Migrazione circolare)

La Parte Italiana riconosce l'importanza di migliorare l'inserimento lavorativo e i percorsi di ritorno e sosterrà iniziative congiunte di migrazione circolare dirette ai cittadini albanesi regolarmente residenti sul territorio.

La Parte italiana svilupperà programmi di migrazione circolare in collaborazione con gli Enti Autorizzati e con gli Enti di formazione accreditati.

Conformemente alla legislazione nazionale vigente, la Parte italiana, convinta dell'importanza del lavoro stagionale per la promozione di percorsi di migrazione circolare e in considerazione dell'effettiva situazione del mercato del lavoro, considererà con favore l'inclusione dell'Albania tra i Paesi che beneficiano delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

Articolo 10 (Integrazione)

Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza della comunità albanese per

l'integrazione sociale dei nuovi migranti e per la realizzazione di iniziative di sviluppo nel paese di origine.

A questo scopo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana valorizzerà il ruolo della comunità albanese attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni albanesi.

L'Albania si impegna a coinvolgere e sostenere le suddette associazioni, anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni albanesi che si occupano di mantenere i contatti con i cittadini che vivono all'estero.

Articolo 11 (Rimesse)

I lavoratori albanesi che abbiano fatto ingresso e che soggiornino per motivi di lavoro sul territorio italiano, possono effettuare rimesse verso il paese di origine, conformemente alla legislazione in vigore.

La Parte italiana si impegna a diffondere informazioni corrette sul sistema nazionale delle rimesse.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI

Articolo 12 (Consultazioni bilaterali)

Le Parti si consulteranno regolarmente per:

- monitorare l'applicazione del presente Memorandum e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
- valutare periodicamente il presente Memorandum;
- risolvere le difficoltà di ordine pratico che potrebbero ostacolare l'applicazione del presente Memorandum;
- proporre emendamenti al presente Memorandum;

Articolo 13 (Risoluzione di controversie)

Le Parti Contraenti risolveranno tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum in via negoziale e non si rivolgeranno a terzi per le sue risoluzioni.

Nelle more della negoziazione, le Parti continueranno ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni del presente Memorandum.

Articolo 14 (Promozione)

Le Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a diffondere le disposizioni del presente Memorandum.


Articolo 15
(Entrata in vigore)

Il presente Memorandum d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione.
Il presente Memorandum avrà una durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione, ma ciascuna Parte potrà recedervi mediante denuncia notificata tre mesi prima.

Sottoscritto a Roma il 13/07/4, in due esemplari originali, in lingua italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

**Per il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali della Repubblica
italiana**

**Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali**



**Per il Ministero del Lavoro, Affari
Sociali e Pari Opportunità della
Repubblica di Albania**

**Il Ministro del Lavoro, Affari Sociali
e Pari Opportunità**



ANNEX A)

SOGGETTI CHE SVOLGONO L'INCROCIO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO RELATIVA A CITTADINI EXTRACOMUNITARI

L'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia, definita intermediazione di manodopera, è praticata esclusivamente da soggetti in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'intermediazione è per l'appunto l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro effettuata a favore di imprese che intendono assumere personale e coloro che sono in cerca di un lavoro. Essa comprende:

- 1) la raccolta dei "curricula" dei potenziali lavoratori;
- 2) la selezione dei lavoratori;
- 3) la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- 4) la progettazione e realizzazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.

I soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano vengono iscritti in un apposito Albo previa verifica del possesso di determinati requisiti soggettivi di affidabilità, serietà e professionalità, capacità ed onorabilità, oltre che di requisiti economici, tra cui in particolare il capitale sociale versato pari ad almeno euro 600.000,00.

In primo luogo la categoria degli intermediatori è formata dalle Agenzie per il Lavoro autorizzate, società che - una volta ottenuto il provvedimento di autorizzazione - operano sul mercato nazionale ricercando e fornendo lavoratori alle imprese che ne fanno di volta in volta richiesta.

Altri enti autorizzati all'intermediazione sono le associazioni dei lavoratori e delle imprese e gli enti bilaterali da essi costituiti

L'elenco dei summenzionati soggetti autorizzati sarà regolarmente aggiornato e comunicato alle Autorità albanesi.

Il presente Annex costituisce parte integrante del Memorandum.